



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 febbraio 2020
(OR. en)

5846/20

LIMITE

CO EUR-PREP 6
CADREFIN 15
RESPR 4
POLGEN 12
FIN 66

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Riunione straordinaria del Consiglio europeo - Progetto di conclusioni

Si allega per le delegazioni il progetto di conclusioni preparato dal presidente del Consiglio europeo, in stretta cooperazione con il presidente della Commissione europea.

I. QUESTIONI ORIZZONTALI

1. Il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) coprirà sette anni, dal 2021 al 2027. Il bilancio consentirà all'Unione europea di rispondere alle sfide attuali e future e di conseguire le sue priorità politiche, alla luce della tabella di marcia di Bratislava e delle dichiarazioni di Roma e di Sibiu nonché dell'agenda strategica 2019-2024.

2. Il QFP per il periodo 2021-2027 sarà strutturato come segue:
 - rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e agenda digitale";
 - rubrica 2 "Coesione e valori", che comprenderà una sottorubrica per la coesione economica, sociale e territoriale;
 - rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente", che comprenderà un sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti;
 - rubrica 4 "Migrazione e gestione delle frontiere";
 - rubrica 5 "Sicurezza e difesa";
 - rubrica 6 "Vicinato e resto del mondo";
 - rubrica 7 "Pubblica amministrazione europea", che comprenderà un sottomassimale per le spese amministrative delle istituzioni.

La suddivisione delle spese in rubriche e in cluster è intesa a rispecchiare le priorità politiche dell'Unione, garantendo altresì la flessibilità necessaria nell'interesse di un'assegnazione efficiente delle risorse. Inoltre, la riduzione del numero dei programmi mira a garantire la coerenza e a promuovere le sinergie. Il quadro generale rispecchierà la semplificazione, porterà a una riduzione della burocrazia per i beneficiari e le autorità di gestione e promuoverà le pari opportunità garantendo che le attività e le azioni dei programmi e degli strumenti pertinenti integrino la prospettiva di genere e contribuiscano alla parità tra donne e uomini.

3. La cifra massima totale della spesa per l'UE a 27, per il periodo 2021-2027, ammonta a 1 094 827 milioni di EUR in stanziamenti per impegni, pari all'1,074 % dell'RNL dell'UE, compreso lo 0,03 % relativo all'integrazione del Fondo europeo di sviluppo, e a 1 084 054 milioni di EUR in stanziamenti per pagamenti, pari all'1,06 % dell'RNL dell'UE. La ripartizione degli stanziamenti per impegni è descritta nei punti successivi. Le stesse cifre sono riportate anche nella tabella di cui all'allegato I che contiene anche lo scadenziario degli stanziamenti di pagamento. Tutte le cifre sono espresse utilizzando prezzi costanti al 2018. Vi saranno adeguamenti tecnici annuali automatici per l'inflazione mediante un deflatore fisso del 2 %.

A conclusione dei negoziati le cifre saranno anche presentate a prezzi correnti usando il deflatore fisso.

4. È essenziale incrementare il finanziamento dell'economia per portare avanti le transizioni climatica e digitale, sostenendo al contempo la crescita e l'occupazione nell'Unione europea. Per mobilitare 500 000 milioni di EUR di investimenti supplementari al fine di realizzare le ambizioni dell'Unione in materia di lotta ai cambiamenti climatici e digitalizzazione dell'economia europea, è opportuno che il capitale sottoscritto della Banca europea per gli investimenti (BEI) sia incrementato di 100 000 milioni di EUR, di cui 10 000 milioni di EUR di capitale versato, al fine di accrescere la propria capacità di prestito di 200 000 milioni di EUR. Tale decisione dovrebbe essere adottata dal consiglio dei governatori della BEI affinché entri in vigore entro il 31 dicembre 2020. La BEI garantirà una rendicontazione tempestiva al Parlamento europeo sull'attuazione di questo programma di investimenti.
5. Il Consiglio cercherà l'approvazione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE in forza del quale il Consiglio adotta il regolamento QFP, previa approvazione del Parlamento.
6. Non vi è alcun riesame intermedio del QFP.

7. I RAL ("reste à liquider" - importi da liquidare) sono un sottoprodotto inevitabile della programmazione pluriennale e degli stanziamenti dissociati. Tuttavia, entro la fine del quadro finanziario per il periodo 2014-2020 sono attesi RAL per oltre 303 000 milioni di EUR a prezzi correnti, il che porterà i pagamenti dell'attuale QFP a costituire una parte significativa dei pagamenti complessivi nei primi anni del prossimo QFP. Per garantire un livello e un profilo dei pagamenti prevedibile nonché un loro andamento ordinato, sono adottate diverse misure quali la semplificazione dell'attuazione e la definizione di tassi di prefinanziamento e di regole di disimpegno adeguate nonché l'adozione tempestiva della legislazione settoriale per il QFP 2021-2027.
8. Sulla base del principio dell'unità del bilancio, di norma il QFP includerà tutte le voci per cui è previsto il finanziamento dell'UE. Tuttavia, alla luce delle loro specificità, tutti gli strumenti speciali saranno esclusi dai massimali del QFP relativi agli stanziamenti di impegno e di pagamento o costituiranno voci fuori bilancio. L'Unione deve essere in grado di rispondere a circostanze eccezionali, sia interne che esterne. Al tempo stesso, la necessità di flessibilità deve essere valutata in funzione dei principi della disciplina di bilancio e della trasparenza della spesa dell'UE, nel rispetto del carattere vincolante dei massimali del QFP.
9. La durata dei programmi settoriali dovrebbe, di norma, essere allineata ai termini temporali dell'attuale QFP.
10. Al fine di rispettare le competenze delle rispettive istituzioni nonché di conformarsi alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli atti delegati si limitano agli elementi non essenziali dei rispettivi atti legislativi.
11. I pertinenti testi legislativi devono ora essere adottati al più presto secondo le procedure previste dal trattato, nel rispetto del ruolo delle diverse istituzioni. In base ai livelli di impegni figuranti nel presente accordo, il Consiglio e il Parlamento europeo sono invitati a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento adeguato di ciascuno degli strumenti, dei programmi e dei fondi proposti finanziati nell'ambito del QFP.

12. Nel rammentare i contatti periodici intercorsi con il Parlamento europeo, segnatamente a margine delle sessioni del Consiglio "Affari generali", il Consiglio europeo invita la presidenza a portare avanti le discussioni con il Parlamento europeo.
13. Si invita la Commissione a fornire tutta l'assistenza e il sostegno volti a facilitare il processo decisionale.
14. Saranno fissati margini adeguati per rubrica. All'interno di determinati programmi, è istituito uno strumento tematico che sarà programmato in base alle necessità; altri programmi prevedranno fondi non assegnati analoghi per garantire la flessibilità intrinseca.
15.
 - a) Eventuali scostamenti dagli importi di riferimento per i programmi pluriennali non sono superiori al 15 % dell'importo per tutta la durata del programma.
 - b) Gli Stati membri possono richiedere, su base volontaria, nel corso del processo di programmazione, all'inizio del periodo e durante l'attuazione, il trasferimento di quanto segue:
 - i. fino al 5 % in totale della dotazione nazionale iniziale da qualsiasi fondo del regolamento sulle disposizioni comuni¹ in regime di gestione concorrente verso qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta a beneficio dello Stato membro interessato o verso qualsiasi altro fondo del regolamento sulle disposizioni comuni in regime di gestione concorrente, ad eccezione dei trasferimenti che sono possibili solo a norma del punto ii., e
 - ii. fino al 10 % della rispettiva dotazione finanziaria iniziale del FESR, dell'FC e dell'FSE+ verso il FESR, l'FC e l'FSE+ nel quadro della dotazione di uno Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

¹ Il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

16. In linea con gli sforzi generali di risanamento, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono ulteriormente semplificati, in particolare in InvestEU e nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), nel rispetto del principio secondo cui l'uso di tali strumenti è strettamente limitato alle circostanze in cui vi è un evidente fallimento del mercato e alle situazioni subottimali in termini di investimenti. Pur riconoscendo le opportunità di questo tipo di finanziamento, occorre monitorare attentamente le passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio e dall'assistenza finanziaria.
17. È opportuno rafforzare ulteriormente il ruolo svolto dal bilancio dell'UE per sostenere l'attuazione effettiva degli ampi obiettivi strategici dell'UE, in particolare rafforzando il legame tra il bilancio dell'UE e il semestre europeo compresa l'agevolazione dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché nei settori della migrazione, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici e della parità tra donne e uomini, come pure dei diritti e delle pari opportunità per tutti.
18. Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i programmi e gli strumenti dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 25 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In linea di principio, tutte le spese dell'UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Una metodologia efficace di monitoraggio della spesa per il clima, incluse la rendicontazione e misure pertinenti in caso di progressi insufficienti, dovrebbe garantire che il prossimo QFP nel suo complesso contribuisca all'attuazione dell'accordo di Parigi. La Commissione riferisce annualmente in merito alle spese per il clima. Al fine di affrontare le conseguenze sociali ed economiche dell'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 sarà creato un meccanismo per una transizione giusta, comprendente un Fondo per una transizione giusta.

19. Occorre assicurare un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i principi e i valori dell'UE. Tale finalità sarà conseguita in modo più coordinato nei programmi di tutte le rubriche pertinenti, compresa la rapida mobilitazione di fondi, tenendo conto dei bisogni connessi ai flussi migratori. A tal fine ci si avvarrà di componenti dedicate consistenti volte ad affrontare le questioni relative alla migrazione esterna di cui alle rubriche 4, 5 e 6.
20. È opportuno tenere conto della parità tra donne e uomini, nonché dei diritti e delle pari opportunità per tutti, e dell'integrazione di tali obiettivi, e promuoverli durante l'intera preparazione, attuazione e sorveglianza dei programmi pertinenti.
21. I programmi dell'Unione dovrebbero essere aperti ai paesi del SEE, ai paesi in via di adesione, ai paesi candidati e potenziali candidati, nonché ai partner interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni per la partecipazione di tali partner ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni o in altri strumenti adottati a norma di tali accordi. La partecipazione di altri paesi terzi dovrebbe essere subordinata a un accordo che stabilisca le condizioni applicabili alla partecipazione del paese terzo in questione a qualsiasi programma. Tale accordo dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra il contributo e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione, non conferire poteri decisionali riguardo a tali programmi e contenere norme per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
22. Al fine di tutelare la corretta esecuzione del bilancio dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione, sarà introdotto un regime di condizionalità generale per affrontare evidenti carenze generalizzate nella buona governance delle autorità degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto, ove necessario.

23. Nel proseguire i lavori sul meccanismo si dovrà fare in modo che la condizionalità nel quadro del regime sia effettiva: l'obiettivo sarà quello di affrontare casi di carenze che incidono o rischiano di incidere in maniera sufficientemente diretta sulla corretta esecuzione del bilancio dell'UE o sugli interessi finanziari dell'Unione. I casi di carenze saranno individuati mediante criteri chiari e sufficientemente precisi.
24. In caso di carenze, la Commissione proporrà misure adeguate e proporzionate che dovranno essere approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.
25. Tale regime sarà distinto e autonomo dalle procedure previste dai trattati nonché complementare rispetto a qualsiasi altro meccanismo di valutazione *inter pares* deciso per il futuro.

II. PARTE I: SPESE

RUBRICA 1 - MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE

26. Il mercato unico, l'innovazione e l'agenda digitale costituiscono un settore in cui l'azione UE presenta un notevole valore aggiunto. I programmi che rientrano nella rubrica in oggetto hanno grandi potenzialità per contribuire alle priorità di Bratislava e di Roma, in particolare per quanto riguarda la promozione di ricerca, innovazione e la trasformazione digitale, gli investimenti strategici europei, l'azione a favore del mercato unico e la competitività delle imprese e delle PMI. Nell'assegnare i finanziamenti all'interno della rubrica in oggetto si dovrebbe dare particolare priorità al conseguimento di un significativo e progressivo miglioramento delle iniziative dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Nel contempo, andrebbe garantita la complementarità tra i programmi che rientrano in questa rubrica, ad esempio nel settore digitale.
27. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà 149 502 milioni di EUR:

RUBRICA 1 - MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X

Grandi progetti

28. La rubrica continuerà a sostenere il finanziamento di grandi progetti nell'ambito programma spaziale europeo, nonché del progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER).
- i. La dotazione finanziaria per la realizzazione di ITER per il periodo 2021-2027 sarà pari a un massimo di 5 000 milioni di EUR.
 - ii. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma spaziale per il periodo 2021-2027 sarà pari a un massimo di 13 202 milioni di EUR, di cui 8 000 milioni di EUR destinati a Galileo e 4 810 milioni di EUR a Copernicus.

Orizzonte Europa

29. È necessario potenziare e ampliare l'eccellenza della base scientifica e d'innovazione dell'Unione. Lo sforzo nel settore della ricerca e dello sviluppo sarà pertanto basato sull'eccellenza. Il programma Orizzonte Europa aiuta i paesi oggetto dell'ampliamento ad accrescere la partecipazione al programma. Nel contempo, occorre continuare ad affrontare i divari in termini di partecipazione e di innovazione mediante varie misure e iniziative, ad esempio attraverso incentivi a favore di consorzi che contribuiscano a colmare tali divari. Questa impostazione, unitamente a un insieme unico di norme, garantirà l'efficienza e l'efficacia della futura politica di ricerca europea, che offrirà anche migliori possibilità di partecipazione ai programmi da parte delle PMI e delle nuove imprese. Saranno promossi collegamenti migliori tra gli istituti di ricerca e innovazione in tutta Europa al fine di rafforzare la collaborazione nel settore della ricerca in tutta l'Unione. Sarà rivolta particolare attenzione al coordinamento delle attività finanziate mediante Orizzonte Europa con quelle finanziate nell'ambito di altri programmi dell'Unione, compresa la politica di coesione. In questo contesto saranno necessarie importanti sinergie tra Orizzonte Europa e i fondi strutturali ai fini della "condivisione dell'eccellenza", potenziando in tal modo la capacità di R&I regionale e l'attitudine di tutte le regioni a sviluppare poli di eccellenza.

30. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Orizzonte Europa per il periodo 2021-2027 sarà pari a 80 900 milioni di EUR. Insieme con il sostegno a titolo del programma InvestEU pari a 3 113 milioni di EUR, i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione ammonteranno a 84 013 milioni di EUR.

InvestEU

31. Il Fondo InvestEU funge da meccanismo unico di sostegno agli investimenti dell'UE per l'azione interna e sostituisce tutti gli strumenti finanziari esistenti. Il suo obiettivo generale è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione attraverso la mobilitazione di investimenti pubblici e privati nell'ambito dell'UE che rispettano il criterio di addizionalità, rimediando in tal modo ai fallimenti del mercato e alle situazioni subottimali in termini di investimenti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva. Disposizioni chiare nell'ambito dei relativi atti di base stabiliranno le varie interazioni finanziarie tra i programmi di spesa applicabili e il Fondo InvestEU. La dotazione del Fondo InvestEU per il periodo 2021-2027 è pari a 11 300 milioni di EUR, che saranno integrati da rientri di capitale provenienti dagli strumenti antecedenti al 2021. Sarà istituito un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU quale secondo pilastro del meccanismo per una transizione giusta.

Meccanismo per collegare l'Europa

32. Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di stimolare la creazione di posti di lavoro, l'Unione necessita di infrastrutture moderne e di elevata efficienza che contribuiscano all'interconnessione e all'integrazione propria e di tutte le sue regioni nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale. Tali interconnessioni sono fondamentali per la libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi. Le reti transeuropee favoriscono i collegamenti transfrontalieri, ad esempio il progetto Rail Baltica, promuovono una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuiscono a un'economia sociale di mercato più competitiva e alla lotta ai cambiamenti climatici tenendo conto degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere trattati allo stesso modo e si dovrebbe tenere debitamente conto degli svantaggi derivanti da vulnerabilità geografiche permanenti.

33. La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per il periodo 2021-2027 sarà pari a 28 396 milioni di EUR. Tale importo sarà ripartito fra i settori nel modo seguente:
- a) trasporti: 21 384 milioni di EUR,
 - di cui 10 000 milioni di EUR saranno trasferiti dal Fondo di coesione e destinati ad essere spesi in conformità delle disposizioni del regolamento MCE:
 - il 30 % è messo a disposizione sulla base di un livello elevato di competitività tra gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione e il 70 % rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione fino al 2023 e successivamente sarà basato sulla piena concorrenza tra gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione;
 - b) energia: 5 180 milioni di EUR;
 - c) digitale: 1 832 milioni di EUR.

Programma Europa digitale

34. Il programma Europa digitale investirà nelle capacità digitali strategiche fondamentali quali il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza dell'UE. Integrerà altri strumenti, in particolare Orizzonte Europa e l'MCE, al fine di sostenere la trasformazione digitale dell'Europa. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 sarà pari a 6 761 milioni di EUR.

RUBRICA 2 - COESIONE E VALORI

35. Obiettivo della rubrica in oggetto è contribuire al valore aggiunto dell'UE promuovendo la convergenza, sostenendo gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la crescita, contribuendo a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali all'interno degli Stati membri e in tutta Europa e realizzando il programma di Bratislava e di Roma. Gli investimenti della rubrica in oggetto sono destinati allo sviluppo regionale e alla coesione al fine di approfondire l'Unione economica e monetaria, alle persone, alla coesione sociale e ai valori. La rubrica svolgerà un ruolo essenziale nel contribuire alla crescita sostenibile e alla coesione sociale, così come nel promuovere valori comuni.
36. Gli stanziamenti di impegno di questa rubrica, che comprende una sottorubrica per la "coesione economica, sociale e territoriale", non saranno superiori a 380 056 milioni di EUR, di cui 323 181 milioni di EUR saranno assegnati alla sottorubrica per la "coesione economica, sociale e territoriale":

COESIONE E VALORI						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X
di cui: coesione economica, sociale e territoriale						
X	X	X	X	X	X	X

Politica di coesione

37. L'obiettivo principale della politica di coesione è sviluppare e proseguire l'azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e l'arretratezza delle regioni meno favorite. Attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la componente del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in regime di gestione concorrente e il Fondo di coesione (FC), perseguirà i seguenti obiettivi: "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti i fondi, e "Cooperazione territoriale europea", con il sostegno del FESR.
38. La politica di coesione avrà un ruolo sempre più importante di sostegno al processo di riforma economica in corso negli Stati membri, rafforzando il legame con il semestre europeo. Durante l'intero processo, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
39. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammonteranno complessivamente a 315 300 milioni di EUR e saranno così ripartite:
- a) 200 000 milioni di EUR per le regioni meno sviluppate;
 - b) 44 900 milioni di EUR per le regioni in transizione;
 - c) 27 800 milioni di EUR per le regioni più sviluppate;
 - d) 40 700 milioni di EUR per gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
 - e) 1 400 milioni di EUR destinati ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994;
 - f) 500 milioni di EUR destinati agli investimenti interregionali in materia di innovazione.
40. Non vi saranno adeguamenti tecnici.

41. L'ammontare delle risorse disponibili per l'FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sarà pari a 85 600 milioni di EUR, compreso il finanziamento specifico pari a 250 milioni di EUR destinato alle regioni ultraperiferiche e alle regioni nordiche scarsamente popolate. 175 milioni di EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" saranno destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.
42. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato all'MCE ammonterà a 10 000 milioni di EUR. Le dotazioni del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro saranno ridotte di conseguenza. Le modalità d'uso dell'importo trasferito sono incluse nella rubrica 1, MCE.
43. Le risorse destinate all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammonteranno complessivamente a 7 930 milioni di EUR e saranno così ripartite:
- a) un importo totale di 5 693 milioni di EUR per la cooperazione transfrontaliera marittima e terrestre;
 - b) un importo totale di 1 466 milioni di EUR per la cooperazione transnazionale;
 - c) un importo totale di 500 milioni di EUR per la cooperazione interregionale;
 - d) un importo totale di 271 milioni di EUR per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche.

L'importo di 970 milioni di EUR assegnati dalla Commissione per la componente CTE destinata agli investimenti interregionali in materia di innovazione è suddiviso in due parti:

- 500 milioni di EUR sono destinati a investimenti interregionali in materia di innovazione in regime di gestione diretta o indiretta a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", e
- 470 milioni di EUR sono inclusi qui sopra, tenendo conto dell'architettura aggiornata dei programmi della CTE.

44. Lo 0,35 % delle risorse globali sarà destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Definizioni e ammissibilità

45. Le risorse del FESR e dell'FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" saranno assegnate a tre tipi di regioni di livello NUTS 2, tenendo conto della classificazione NUTS del 2016, definiti in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in standard di potere di acquisto (SPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, e il PIL medio dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento, nel modo seguente:
- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27;
 - b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL dell'UE a 27;
 - c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'UE a 27.
46. Il Fondo di coesione sosterrà gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in SPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento.

Metodo di ripartizione delle risorse globali per Stato membro per il periodo 2021-2027:

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

47. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:
- a) determinazione di un importo assoluto per anno (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in SPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a 27 (in SPA);

- b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in SPA rispetto alla media dell'UE a 27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
- i. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE: 2,85 %;
 - ii. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE: 1,25 %;
 - iii. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99 % della media dell'UE: 0,75 %.
- c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- d) all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- e) all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 270 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;

- f) all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO₂ equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO₂ equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;
- g) all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione delle regioni che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di ripartizione per le regioni in transizione ammissibili nell'ambito dell'obiettivo

"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

48. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:
- a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello minimo del sostegno è determinato dalla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 15,2 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente punto 47, lettere a) e b). Si tiene conto del 60 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;
 - b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (in SPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE a 27;
 - c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;

- d) all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;
- e) all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;
- f) all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO₂ equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO₂ equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;
- g) all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di ripartizione per le regioni più sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

49. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 15,2 EUR per la popolazione ammissibile.

50. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
- a) popolazione totale della regione (ponderazione 20 %);
 - b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 12,5 %);
 - c) occupati da aggiungere per raggiungere il tasso medio di occupazione (di età compresa tra i 20 e i 64 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);
 - d) numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con istruzione terziaria da aggiungere per raggiungere il tasso medio di istruzione terziaria (di età compresa tra i 30 e i 34 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 22,5 %);
 - e) numero di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione da sottrarre per raggiungere il tasso medio di giovani che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 15 %);
 - f) differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in SPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);
 - g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (ponderazione 2,5 %).
51. Agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 45 si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO₂ equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO₂ equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016.

52. Agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 46 si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione

53. La dotazione finanziaria sarà ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 62,9 EUR per la popolazione ammissibile. La quota di ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale basata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:
- a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili. Se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di superficie totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (misurato in SPA) per il periodo 2015-2017 eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

Per ciascuno Stato membro ammissibile, la quota del Fondo di coesione non supera un terzo della dotazione totale meno la dotazione per l'obiettivo di sviluppo territoriale europeo dopo l'applicazione dei punti da 51 a 56. Tale adeguamento aumenterà proporzionalmente tutti gli altri trasferimenti risultanti dai punti da 41 a 46.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

54. L'assegnazione di risorse per Stato membro a titolo della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e delle regioni ultraperiferiche è determinata come somma ponderata delle quote determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:
- a) popolazione totale di tutte le regioni frontaliere di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera (ponderazione 45,8 %);
 - b) popolazione che vive entro 25 chilometri dalle frontiere (ponderazione 30,5 %);
 - c) popolazione totale degli Stati membri (ponderazione 20 %);
 - d) popolazione totale delle regioni ultraperiferiche (ponderazione 3,7 %).

La quota della componente transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri a) e b). La quota della componente transnazionale corrisponde alla ponderazione del criterio c). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio d).

Metodo di assegnazione dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994

55. Una dotazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è assegnata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 e alle regioni nordiche scarsamente popolate di livello NUTS 2. Tale dotazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livelli minimi e massimi dei trasferimenti dai fondi di sostegno alla coesione economica, sociale e territoriale (livellamento e reti di sicurezza)

56. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento dai fondi a ogni singolo Stato membro è determinato come percentuale del PIL dello Stato membro (livellamento), dove tale percentuale è stabilita come segue:
- a) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 inferiore al 55 % della media dell'UE a 27: 2,3 % del loro PIL;
 - b) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 pari o superiore al 68 % della media dell'UE a 27: 1,5 % del loro PIL;
 - c) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 pari o superiore al 55 % e inferiore al 68 % della media dell'UE a 27: la percentuale è ottenuta mediante interpolazione lineare tra il 2,3 % e l'1,5 % del loro PIL che si traduca in una riduzione proporzionale della percentuale di livellamento in linea con l'aumento di prosperità.

Il livellamento sarà applicato annualmente alle proiezioni del PIL della Commissione e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea") allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento.

57. Le norme di cui al punto 51 non porteranno ad assegnazioni per Stato membro superiori al 107 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2014-2020. Tale adeguamento si applicherà proporzionatamente a tutti i trasferimenti (ad eccezione dell'obiettivo di sviluppo territoriale europeo) allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.

58. Al fine di consolidare gli sforzi di convergenza e garantire una transizione agevole e graduale, la dotazione complessiva minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 76 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo saranno applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".
59. La dotazione totale massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in SPA) almeno pari al 120 % della media dell'UE a 27 corrisponderà all'80 % della sua dotazione totale individuale per il periodo 2014-2020. La dotazione totale massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in SPA) pari o superiore al 110 % e inferiore al 120 % della media dell'UE a 27 corrisponderà al 90 % della sua dotazione totale individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo saranno applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo la dotazione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Disposizioni aggiuntive sulle dotazioni

60. Per tutte le regioni che erano classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE-27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" corrisponderà al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", calcolato dalla Commissione nel contesto del QFP 2014-2020.
61. Le regioni in transizione non riceveranno meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. La dotazione complessiva minima di uno Stato membro per le sue regioni in transizione che erano già tali nel periodo 2014-2020 corrisponde almeno al 65 % della dotazione totale per il periodo 2014-2020 per tali regioni in detto Stato membro. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo si applicano alle dotazioni destinate alle regioni più sviluppate di tale Stato membro.

62. Sarà assegnato un totale di 100 milioni di EUR al programma PEACE PLUS a sostegno della pace e della riconciliazione e del proseguimento della cooperazione transfrontaliera nord-sud.
63. Qualora la popolazione di uno Stato membro sia diminuita, in media, di oltre l'1 % all'anno tra i periodi 2007-2009 e 2016-2018, tale Stato membro riceve una dotazione supplementare equivalente alla diminuzione totale della sua popolazione tra questi due periodi moltiplicata per 500 EUR. Tale dotazione supplementare è destinata alle regioni meno sviluppate dello Stato membro in questione.
64. Per le regioni meno sviluppate degli Stati membri che hanno beneficiato di un solo periodo di politica di coesione, è fornita una dotazione supplementare di 300 milioni di EUR destinata alle rispettive regioni meno sviluppate.

Tassi di cofinanziamento

65. Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" non sarà superiore al:
- a) 75 % per le regioni meno sviluppate;
 - b) 65 % per le regioni in transizione che nel periodo di programmazione 2014-2020 erano classificate come regioni meno sviluppate;
 - c) 55 % per le regioni in transizione;
 - d) 40 % per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento per le regioni ultraperiferiche non saranno superiori al 75 %.

I tassi di cofinanziamento per il Fondo di coesione non saranno superiori al 75 %.

Per le priorità che sostengono azioni innovative e per il sostegno agli indigenti nel quadro dell'FSE+ possono applicarsi tassi di cofinanziamento più elevati.

I tassi di cofinanziamento per i programmi Interreg non saranno superiori al 70 %.

Per i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) possono applicarsi tassi di cofinanziamento più elevati.

Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Misure collegate a una sana governance economica

66. I meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento e la governance economica dell'Unione dovrebbero essere mantenuti in modo da permettere alla Commissione di richiedere revisioni o modifiche a programmi pertinenti al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di massimizzare l'impatto dei fondi sulla crescita e sulla competitività; o di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica.

Tassi di prefinanziamento

67. La Commissione verserà il prefinanziamento in base al sostegno totale fornito dai fondi indicato nella decisione di approvazione del programma. Il prefinanziamento per ciascun fondo sarà versato in frazioni annuali, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

- a) 2021: 0,5%;
- b) 2022: 0,5%;
- c) 2023: 0,5%;
- d) 2024: 0,5%;
- e) 2025: 0,5%;
- f) 2026: 0,5 %.

Il prefinanziamento per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sarà versato in frazioni annuali, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

- a) 2021: 1%;
- b) 2022: 1%;
- c) 2023: 3%;
- d) 2024: 3%;
- e) 2025: 3%;
- f) 2026: 3 %.

Il prefinanziamento per ciascun fondo e per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" è liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.

Per il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sarà fissato un tasso di prefinanziamento specifico.

I programmi relativi al periodo 2014-2020 saranno prefinanziati a un tasso del 2 % a partire dal 1° gennaio 2021.

Regole di disimpegno

68. L'importo di un programma che non è stato impiegato a fini di prefinanziamento o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2022 al 2026 sarà disimpegnato. Al fine di evitare il disimpegno, gli importi inclusi nelle domande di pagamento devono anche soddisfare le condizioni abilitanti. Al fine di garantire una transizione agevole, il 20 % degli impegni di bilancio dell'anno 2021 sarà aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni 2022 e 2023 e il 30 % sarà aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni 2024 e 2025 al fine di calcolare gli importi che entro il termine devono essere coperti da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio di tali anni. L'importo che entro il termine deve essere coperto da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio del 2022 è pari al 55 % di tale impegno. Il 15 % degli impegni di bilancio dell'anno 2022 sarà aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni dal 2023 al 2025 al fine di calcolare gli importi da coprire.

69. Al fine di tenere conto della partecipazione di soggetti non UE all'attuazione dei programmi Interreg sostenuti da uno strumento di finanziamento esterno all'Unione, l'importo che non è stato impiegato a fini di prefinanziamento o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026 sarà disimpegnato.

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

70. Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro saranno concentrate a livello nazionale o regionale come segue:

- a) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al 100% o le regioni più sviluppate assegneranno almeno l'85 % delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica agli obiettivi "intelligenti" e "verdi", e almeno il 30 % agli obiettivi "verdi";
- b) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % o le regioni in transizione assegneranno almeno il 45 % delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica agli obiettivi "intelligenti", e almeno il 30 % agli obiettivi "verdi";
- c) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo inferiore al 75 % o le regioni meno sviluppate assegneranno almeno il 30 % delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica agli obiettivi "intelligenti", e almeno il 30 % agli obiettivi "verdi".

Gli Stati membri decideranno all'inizio del periodo di programmazione il livello – nazionale o regionale – a cui si applicherà la concentrazione tematica. Quando uno Stato membro decide di fissare la concentrazione tematica a livello regionale, i suoi requisiti saranno definiti per tutte le regioni dello Stato membro che rientrano nella stessa categoria di sviluppo.

Se la quota delle risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere l'obiettivo "verde" è superiore al 50 %, le dotazioni che superano il 50 % possono essere conteggiate ai fini del raggiungimento delle quote minime del FESR.

Ai fini del presente punto, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in SPA e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in SPA dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Sostegno alla comunità turco-cipriota

71. Questa rubrica finanzia anche il sostegno alla comunità turco-cipriota.

Unione economica e monetaria

72. Lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC) sosterrà le riforme strutturali e gli investimenti pubblici grazie a pacchetti coerenti. Gli Stati membri dell'area dell'euro forniranno orientamenti strategici mediante una raccomandazione rafforzata per la zona euro. Lo strumento sarà applicabile a tutti gli Stati membri della zona euro e, su base volontaria, agli Stati membri dell'ERM II. La dotazione finanziaria per il BICC per il periodo 2021-2027 sarà pari a 12 903 milioni di EUR. Eventuali contributi volontari supplementari allo strumento potrebbero essere forniti mediante entrate con destinazione specifica esterne, utilizzate in base alle norme e per le finalità del BICC.

73. Uno strumento di convergenza e riforma (CRI) sarà messo a disposizione degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore all'RNL medio della zona euro e che non hanno informato la Commissione dell'intenzione di partecipare al BICC. La dotazione finanziaria per il CRI per il periodo 2021-2027 sarà pari a 5 511 milioni di EUR.

74. Lo strumento di assistenza tecnica migliorerà la capacità amministrativa degli Stati membri di elaborare, sviluppare e attuare riforme. Sarà a disposizione di tutti gli Stati membri e disporrà di una dotazione finanziaria per il periodo 2021-2027 pari a 767 milioni di EUR.

Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

75. L'FSE+ fornirà un sostegno globale all'occupazione giovanile, alla riqualificazione e alla riconversione dei lavoratori, all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà, compresa la povertà infantile, incorporando programmi esistenti, ossia il Fondo sociale europeo, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, il Fondo di aiuti europei agli indigenti, il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale e il programma Salute.

La dotazione finanziaria complessiva per l'FSE+ per il periodo 2021-2027 sarà pari a 86 650 milioni di EUR, di cui:

- 1 042 milioni di EUR per la componente dell'FSE+ in regime di gestione diretta e indiretta;
- 85 600 milioni di EUR per la componente dell'FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

La componente in regime di gestione concorrente continuerà a rientrare in una sottorubrica insieme al FESR e al Fondo di coesione.

76. Per quanto riguarda le risorse dell'FSE+ in regime di gestione concorrente, ciascuno Stato membro assegna:
- a) almeno il 25 % agli obiettivi specifici per l'inclusione sociale, compresa l'integrazione dei migranti;
 - b) almeno il 2 % all'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale;
 - c) almeno il 10 % ad azioni mirate a favore dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) nei casi in cui il tasso di NEET è superiore alla media dell'UE.

77. Sulla base del programma Erasmus+ esistente, il nuovo programma offrirà opportunità di studio e di mobilità ad allievi, apprendisti, giovani, studenti e insegnanti. Porrà un forte accento sull'inclusione delle persone con minori opportunità e rafforzerà le opportunità di cooperazione transnazionale per le università e gli istituti di istruzione e formazione professionale. Erasmus+ continuerà a sostenere la cooperazione nel settore dello sport. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 sarà pari a 21 208 milioni di EUR.
78. Questa rubrica fornirà inoltre finanziamenti per il corpo europeo di solidarietà e il programma Europa creativa, come anche per i programmi Giustizia, Diritti e valori e Pericles IV.
79. L'importo per Eurojust supererà di almeno il 10 % il livello del 2020 in termini reali.

RUBRICA 3 - RISORSE NATURALI E AMBIENTE

80. I finanziamenti nell'ambito di questa rubrica sono incentrati sulla creazione di valore aggiunto, da conseguire attraverso una politica agricola, marittima e della pesca modernizzata e sostenibile nonché portando avanti l'azione per il clima e promuovendo la tutela dell'ambiente e della biodiversità. L'inserimento delle questioni climatiche in tutto il bilancio e la maggiore integrazione degli obiettivi ambientali conferiscono a questa rubrica un ruolo essenziale al fine di conseguire l'ambizioso obiettivo corrispondente a destinare almeno il 25 % della spesa dell'UE al raggiungimento degli obiettivi climatici.
81. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che comprende la politica agricola e marittima, come pure l'ambiente e l'azione per il clima, non saranno superiori a 354 082 milioni di EUR, di cui 256 747 milioni di EUR saranno destinati alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti:

RISORSE NATURALI E AMBIENTE						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti						
X	X	X	X	X	X	X

Politica agricola comune

82. Una politica agricola comune (PAC) moderna e riformata garantirà l'accesso ad alimenti sicuri, di alta qualità, nutrienti, diversificati e a prezzi accessibili. Sosterrà la transizione verso un settore agricolo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale e orientato al mercato, nonché lo sviluppo di aree rurali dinamiche. La PAC continuerà a produrre risultati a fronte degli obiettivi stabiliti dai trattati e a offrire un tenore di vita equo alla comunità agricola. Terrà inoltre pienamente conto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali. Occorre prendere in considerazione la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole.
83. Un nuovo modello di attuazione che riunirà entrambi i pilastri in un solo strumento di programmazione - il piano strategico della PAC - garantirà il conseguimento degli obiettivi comuni fissati a livello dell'UE. Il nuovo modello di attuazione concederà maggiore flessibilità agli Stati membri e contribuirà alla semplificazione. La quota della spesa in ambito PAC che dovrebbe essere destinata all'azione per il clima è pari al 40 %.
84. La politica agricola comune per il periodo 2021-2027 continuerà a essere basata sulla struttura a due pilastri:
- a) il primo pilastro (misure connesse al mercato e pagamenti diretti) fornirà un sostegno diretto agli agricoltori e finanzierà le misure di mercato. Contribuirà, in particolar modo attraverso una nuova architettura ambientale, a una maggiore ambizione, a livello ambientale e climatico, della politica agricola comune. Come avviene nell'attuale periodo di finanziamento, le misure del primo pilastro saranno finanziate interamente dal bilancio dell'UE;
 - b) il secondo pilastro (sviluppo rurale) fornirà beni pubblici climatici e ambientali specifici, migliorerà la competitività dei settori agricolo e forestale e promuoverà la diversificazione dell'attività economica e della qualità della vita e del lavoro nelle zone rurali, comprese le zone caratterizzate da vincoli specifici. Le misure del secondo pilastro saranno cofinanziate dagli Stati membri.

Primo pilastro

Convergenza esterna

85. La convergenza esterna dei pagamenti diretti proseguirà. Tutti gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90 % della media UE colmeranno il 50 % della differenza fra il loro livello attuale medio di pagamenti diretti e il 90 % della media UE in 6 tappe uguali a partire dal 2022. La convergenza sarà finanziata in misura proporzionale da tutti gli Stati membri.

Livellamento dei pagamenti diretti per le aziende di grandi dimensioni

86. Il livellamento dei pagamenti diretti per le aziende beneficiarie di grandi dimensioni sarà introdotto a un livello pari a 100 000 EUR. Si applicherà unicamente al sostegno di base al reddito per la sostenibilità. Nell'applicare il livellamento, gli Stati membri possono, su base volontaria, sottrarre tutti i costi relativi al lavoro dall'importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità per beneficiario.

Riserva agricola e disciplina finanziaria

87. All'inizio di ciascun esercizio è opportuno istituire nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) una riserva intesa a fornire un sostegno al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola (di seguito "la riserva agricola"). L'importo della riserva agricola è pari a 450 milioni di EUR a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027. Gli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo inutilizzati nell'esercizio 2020 saranno riportati all'esercizio 2021 per costituire la riserva (gli esercizi esatti dovranno essere sincronizzati con il periodo transitorio della PAC). Gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola saranno riportati per finanziare la riserva agricola. Qualora la riserva sia utilizzata, sarà ricostituita utilizzando entrate esistenti assegnate al FEAGA, margini disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA o, in ultima istanza, mediante il meccanismo di disciplina finanziaria.

88. Il meccanismo di disciplina finanziaria resterà ai fini del rispetto del sottomassimale del FEAGA.

Flessibilità tra pilastri

89. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare:

- per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR negli esercizi 2022-2027, fino al 20 % dei loro massimali nazionali annuali, fissati nell'allegato IV previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 2026 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. La soglia può essere aumentata di 15 punti percentuali a condizione che gli Stati membri utilizzino l'importo corrispondente per interventi finanziati dal FEASR per affrontare specifici obiettivi connessi all'ambiente e al clima e di 2 punti percentuali a condizione che gli Stati membri utilizzino l'importo corrispondente per interventi finanziati dal FEASR a sostegno dei giovani agricoltori;
- fino al 20 % della dotazione dello Stato membro per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027 verso la dotazione dello stesso per i pagamenti diretti fissati nell'allegato IV del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici per gli anni civili dal 2021 al 2026. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per il sostegno a titolo dello sviluppo rurale. La soglia può essere aumentata al 25% per gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90 % della media UE.

Secondo pilastro

Ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale

90. La dotazione per il FEASR per il periodo 2021-2027 è pari a 72 537 milioni di EUR, di cui lo 0,25 % sarà utilizzato per l'assistenza tecnica della Commissione.

Prefinanziamento dello sviluppo rurale

91. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
- a. nel 2021*: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
 - b. nel 2022*: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
 - c. nel 2023*: l'1% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

* (Gli esercizi esatti dovranno essere sincronizzati con il periodo transitorio della PAC).

Tassi di cofinanziamento per il sostegno allo sviluppo rurale

92. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR, che dovrà essere stabilito nei piani strategici della PAC, è pari:
- a. al 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;
 - b. al 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;
 - c. al 55 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni in transizione;
 - d. al 65 % della spesa ammissibile per i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
 - e. al 43 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 %. Un tasso di cofinanziamento maggiorato dell'80 % si applica per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione, per svantaggi specifici locali derivanti da determinati requisiti obbligatori, per investimenti non produttivi, per il sostegno al partenariato europeo per l'innovazione e a LEADER. Un cofinanziamento del 100% si applica ai fondi trasferiti al FEASR.

Regole di disimpegno

93. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi quota di un impegno di bilancio per interventi a favore dello sviluppo rurale in un piano strategico della PAC che non sia stata utilizzata per effettuare un prefinanziamento o pagamenti intermedi in relazione alle spese effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio.

o

o o

94. I finanziamenti a titolo di questa rubrica sosterranno anche il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, dirigendo i finanziamenti in modo mirato alla politica comune della pesca (PCP), alla politica marittima dell'Unione e agli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Sosterranno pertanto la pesca e l'acquacoltura sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, nonché le comunità locali che ne dipendono.

95. La rubrica finanzia inoltre il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, LIFE, che fornirà ulteriore sostegno alla conservazione della biodiversità, compresa Natura 2000, e alla trasformazione dell'Unione in una società pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.

96. Per affrontare le conseguenze sociali ed economiche dell'obiettivo di realizzare la neutralità climatica entro il 2050 sarà creato un meccanismo per una transizione giusta, comprendente un Fondo per una transizione giusta. La dotazione per il Fondo per una transizione giusta per il periodo 2021-2027 ammonta a 7 500 milioni di EUR. Il criterio di ripartizione per il Fondo per una transizione giusta sarà in linea con la proposta della Commissione. Per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a livello nazionale a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, l'accesso al Fondo per una transizione giusta sarà limitato al 50 % della rispettiva dotazione nazionale, mentre il restante 50 % sarà reso disponibile al momento dell'accettazione di un tale impegno.

RUBRICA 4 - MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE

97. Questa rubrica finanzia misure connesse alla la gestione delle frontiere esterne, alla migrazione e all'asilo, contribuendo così alla realizzazione del programma di Bratislava e di Roma. Un'azione coordinata a livello dell'UE offre un importante valore aggiunto UE in quanto il controllo efficace delle frontiere esterne è un prerequisito per garantire una gestione più efficiente della migrazione e un elevato livello di sicurezza interna, salvaguardando al contempo il principio della libera circolazione delle persone e dei beni nell'Unione. I programmi a titolo di questa rubrica aiuteranno l'Unione europea e i suoi Stati membri ad attuare in modo efficace un approccio globale alla migrazione.
98. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica non saranno superiori a 21 890 milioni di EUR:

MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X

Migrazione

99. Il Fondo Asilo e migrazione sosterrà il lavoro degli Stati membri per dare accoglienza ai richiedenti asilo e mettere in atto misure di integrazione. Sosterrà anche lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo e migrazione e faciliterà la gestione efficace della migrazione esterna, compresi i rimpatri e una cooperazione rafforzata con i paesi terzi. Si garantiranno sinergie con la politica di coesione, che sostiene l'integrazione socioeconomica, con la politica esterna, che affronta la dimensione esterna, comprese le cause profonde della migrazione, e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione della migrazione e di sicurezza.

100. La dotazione per il Fondo Asilo e migrazione per il periodo 2021-2027 ammonta a 8 705 milioni di EUR, e viene utilizzata come segue:

- a) 5 523 milioni di EUR saranno assegnati a programmi nazionali attuati in regime di gestione concorrente;
- b) 3 182 milioni di EUR saranno assegnati allo strumento tematico.

Lo strumento tematico comprende una componente dedicata consistente per azioni mirate volte ad affrontare la migrazione esterna.

Le dotazioni per gli Stati membri si baseranno su criteri oggettivi legati all'asilo, alla migrazione legale e all'integrazione nonché al contrasto della migrazione irregolare compresi i rimpatri e saranno aggiornate nel 2024 con effetto a decorrere dal 2025 sulla base dei dati statistici più recenti disponibili.

Gestione delle frontiere

101. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere fornirà sostegno alla responsabilità condivisa di garantire la sicurezza delle frontiere esterne salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone nell'Unione, e faciliterà gli scambi legittimi, contribuendo a un'unione doganale sicura ed efficiente. Si garantiranno sinergie con gli strumenti di politica esterna per contribuire alla protezione delle frontiere e alla gestione della migrazione esterna mediante la cooperazione con i paesi terzi.

102. La dotazione per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 ammonta a 5 505 milioni di EUR, e viene utilizzata come segue:

- a) 893 milioni di EUR per lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale;
- b) 4 612 milioni di EUR per lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, di cui:
 - 3 228 milioni di EUR saranno assegnati ai programmi nazionali in regime di gestione concorrente, di cui 139 milioni di EUR per il regime di transito speciale;
 - 1 384 milioni di EUR saranno assegnati allo strumento tematico.

Lo strumento tematico comprende una componente dedicata consistente per azioni mirate volte ad affrontare la migrazione esterna.

Le dotazioni per gli Stati membri di cui al punto b) si baseranno su criteri oggettivi legati alle frontiere esterne terrestri e marittime, agli aeroporti e agli uffici consolari e saranno aggiornate nel 2024 con effetto a decorrere dal 2025 sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per tali criteri.

103. In considerazione delle speciali esigenze degli Stati membri che hanno fatto registrare il maggior numero di domande di asilo pro capite nel 2018 e nel 2019, è opportuno aumentare gli importi fissi per Cipro, Malta e Grecia a 25 milioni di EUR nel Fondo Asilo e migrazione e a 25 milioni di EUR nel Fondo per la gestione integrata delle frontiere.
104. Tali misure saranno completate dal rafforzamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), con una dotazione totale di 5 148 milioni di EUR, e dall'aumento dei contributi in natura degli Stati membri al fine di sostenere gli Stati membri in prima linea.

RUBRICA 5 - SICUREZZA E DIFESA

105. Le azioni a titolo di questa rubrica costituiscono programmi mirati alla sicurezza e alla difesa in cui la cooperazione a livello dell'Unione offre un elevato valore aggiunto, rispecchiando la trasformazione della situazione geopolitica e le nuove priorità politiche dell'UE. Vi rientrano azioni connesse alla sicurezza interna, alla risposta alle crisi e alla disattivazione nucleare, nonché relative al settore della difesa.

106. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà 14 290 milioni di EUR:

RUBRICA 5 - SICUREZZA E DIFESA						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X

Sicurezza

107. I finanziamenti a titolo di questa rubrica sosterranno il Fondo Sicurezza interna, che contribuirà a garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità nonché la criminalità informatica e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato. Finanzia anche azioni specifiche per la gestione della migrazione esterna in relazione alla lotta contro la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani.

108. La dotazione per il Fondo Sicurezza interna per il periodo 2021-2027 ammonta a 1 705 milioni di EUR, e viene utilizzata come segue:
- a) 1 194 milioni di EUR saranno assegnati a programmi nazionali attuati in regime di gestione concorrente;
 - b) 511 milioni di EUR saranno assegnati allo strumento tematico.

Lo strumento tematico comprende una componente dedicata consistente per azioni mirate volte ad affrontare la migrazione esterna.

109. Al fine di favorire la sicurezza nucleare in Europa sarà accordato un sostegno specifico allo smantellamento delle seguenti centrali nucleari:
- 490 milioni di EUR a Ignalina (Lituania) per il periodo 2021-2027 con un tasso di partecipazione dell'UE dell'86 %;
 - 50 milioni di EUR a Bohunice (Slovacchia) per il periodo 2021-2025 con un tasso massimo di partecipazione dell'UE del 50 %;
 - 57 milioni di EUR a Kozloduy (Bulgaria) per il periodo 2021-2027 con un tasso massimo di partecipazione dell'UE del 50 %.

Inoltre, 448 milioni di EUR saranno destinati alla sicurezza nucleare e allo smantellamento degli impianti di proprietà dell'UE.

110. L'importo per Europol supererà di almeno il 10 % il livello del 2020 in termini reali.

Difesa

111. I finanziamenti a titolo della rubrica in oggetto comprenderanno anche un contributo finanziario di 7 014 milioni di EUR per il Fondo europeo per la difesa, che mira a sostenere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica e industriale della difesa europea sostenendo azioni collaborative e cooperazione transfrontaliera nell'intera l'Unione, in tutte le fasi del ciclo industriale di prodotti e tecnologie della difesa. La concezione dei programmi assicurerà la partecipazione delle industrie della difesa di tutte le dimensioni, comprese le PMI e le società a media capitalizzazione, in tutta l'Unione, rafforzando e migliorando in tal modo le catene di approvvigionamento e le catene del valore della difesa. Contribuirà all'autonomia strategica dell'Unione europea e alla capacità di lavorare con partner strategici e sostenere progetti coerenti con le priorità in materia di capacità di difesa concordate congiuntamente dagli Stati membri, anche nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.
112. Un contributo di 1 500 milioni di EUR sarà apportato al meccanismo per collegare l'Europa al fine di adeguare le reti TEN-T alle esigenze di mobilità militare.

RUBRICA 6 - VICINATO E RESTO DEL MONDO

113. La rubrica in oggetto finanzia l'azione esterna dell'Unione e l'assistenza ai paesi che si preparano ad aderire all'Unione. Un maggiore coordinamento tra le politiche esterne e interne assicurerà la corretta attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, della strategia globale dell'UE, del consenso europeo in materia di sviluppo, della politica europea di vicinato, nonché della dimensione esterna della migrazione, compreso il quadro di partenariato con i paesi terzi in materia di migrazione. La modernizzazione della politica esterna dimostrerà il valore aggiunto dell'UE aumentando l'efficacia e la visibilità e dotando l'Unione di migliori mezzi per conseguire i suoi obiettivi e valori a livello mondiale, in stretto coordinamento con gli Stati membri.
114. Le spese per l'Africa subsahariana, i Caraibi e il Pacifico, che sono attualmente finanziate a titolo del Fondo europeo di sviluppo, saranno integrate in questa rubrica.
115. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica non saranno superiori a 101 905 milioni di EUR:

VICINATO E RESTO DEL MONDO						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X

Azione esterna

116. Al fine di accrescere la coerenza, la trasparenza, la flessibilità e l'efficacia della cooperazione esterna dell'UE, la maggior parte degli strumenti esistenti saranno accorpati in uno strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale con una dotazione finanziaria complessiva di 75 492 milioni di EUR, di cui:
- i) Programmi geografici: 57 374 milioni di EUR, di cui almeno 18 360 milioni di EUR per il vicinato, mantenendo al contempo un adeguato equilibrio geografico, e almeno 26 966 milioni di EUR per l'Africa subsahariana.
 - ii) 6 039 milioni di EUR per i programmi tematici;
 - iii) 3 020 milioni di EUR per le azioni di risposta rapida;
 - iv) 9 059 milioni di EUR per le sfide e le priorità emergenti, con cui far fronte alle circostanze impreviste, alle nuove esigenze e alle sfide emergenti, come le situazioni di crisi e post-crisi o le pressioni migratorie, o promuovere nuove iniziative o priorità internazionali o dirette dall'Unione.
117. A condizioni analoghe a quelle dell'attuale Fondo europeo di sviluppo, e per il periodo 2021-2027, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nel quadro di tale strumento saranno automaticamente riportati all'esercizio successivo e gli stanziamenti disimpegnati potranno essere ricostituiti.
118. La dotazione dello strumento per gli aiuti umanitari, che fornisce assistenza dell'UE volta a salvare e proteggere vite umane, evitare le sofferenze, salvaguardare le popolazioni colpite da catastrofi naturali o da crisi provocate dall'uomo, ammonterà a 9 760 milioni di EUR.
119. L'azione esterna finanzia anche un contributo di 2 375 milioni di EUR per la politica estera e di sicurezza comune e di 444 milioni di EUR per i paesi e territori d'oltremare, compresa la Groenlandia.

Assistenza preadesione

120. La dotazione dello strumento di assistenza preadesione, che sostiene i beneficiari nel percorso verso la conformità ai criteri di adesione, ammonterà a 11 365 milioni di EUR.

Strumento europeo per la pace

121. Uno strumento europeo per la pace sarà istituito quale strumento fuori bilancio volto a finanziare misure nel settore della sicurezza e della difesa che il Consiglio può decidere, sostituendo l'attuale Fondo per la pace in Africa e il meccanismo Athena. Il massimale finanziario per lo strumento per il periodo 2021-2027 sarà pari a 8 000 milioni di EUR e sarà finanziato quale voce fuori bilancio al di fuori del QFP mediante contributi degli Stati membri sulla base di un criterio di ripartizione correlato all'RNL.

RUBRICA 7 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA

122. Una pubblica amministrazione europea altamente professionale, reclutata sulla base geografica più ampia possibile, svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare l'Unione a realizzare le sue priorità e ad attuare politiche e programmi nell'interesse europeo comune. Allo stesso tempo, pur ricordando gli sforzi di riforma precedenti e attuali, i cittadini europei si aspettano che ogni amministrazione pubblica e il suo personale operino nel modo più efficace possibile. Nell'ambito di un'Unione a 27 Stati membri è necessario consolidare continuamente tali riforme e migliorare costantemente l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione europea.
123. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che comprende le spese amministrative delle istituzioni, le scuole europee e le pensioni, non saranno superiori a 73 102 milioni di EUR:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X
di cui: spese amministrative delle istituzioni						
X	X	X	X	X	X	X

I massimali saranno fissati in modo da evitare margini eccessivi e da tener conto degli adeguamenti previsti delle retribuzioni, dell'avanzamento di carriera, dei costi relativi alle pensioni e di altre ipotesi pertinenti.

124. Le spese di sostegno ai programmi dovrebbero, conformemente alle pratiche attuali e passate, continuare a essere connesse alle spese operative nei limiti delle rispettive dotazioni dei programmi o dei settori interessati. Per aumentare la trasparenza e il controllo, le spese amministrative e di sostegno ai programmi dovrebbero essere monitorate e dichiarate in tutte le rubriche periodicamente e in modo esaustivo. Nel contesto di un'Unione a 27 Stati membri, tutte le istituzioni dell'UE dovrebbero adottare un approccio globale e mirato per valutare il numero di membri del personale e sono invitate a ridurre, ove possibile, le spese amministrative.
125. Tutte le istituzioni, gli organi, le agenzie e le amministrazioni dell'UE dovrebbero condurre un'analisi periodica del personale che garantisca l'ottimizzazione delle risorse del personale al livello attuale e dovrebbero continuare a perseguire vantaggi in termini di efficienza nelle spese non connesse alle retribuzioni, anche intensificando la cooperazione interistituzionale, come ad esempio nel settore delle tecnologie dell'informazione, degli appalti pubblici e degli edifici, e congelando le spese non connesse alle retribuzioni.
126. Considerando che il pacchetto di riforma dello statuto del 2013 contiene disposizioni chiare e precise, la presentazioni di relazioni sull'attuale riforma e la necessaria valutazione della stessa devono fungere da base per un'eventuale revisione successiva dello statuto. La Commissione è invitata, nella sua valutazione e nelle eventuali proposte successive, a esaminare questioni come l'avanzamento di carriera, l'entità e la durata delle indennità, l'adeguatezza del sistema fiscale, il prelievo di solidarietà e la sostenibilità del regime pensionistico.
127. Per controllare e gestire meglio le spese amministrative, le misure e i miglioramenti in termini di efficienza attuati in amministrazioni analoghe potrebbero servire come parametri di riferimento.

o

o o

Flessibilità: strumenti tematici speciali

128. La flessibilità sarà inoltre garantita mediante strumenti tematici speciali mirati che offrono mezzi finanziari supplementari per rispondere a eventi impreveduti specifici; tali strumenti, per loro stessa natura, sono utilizzati solo in caso di necessità e pertanto andrebbero definiti criteri chiari per la loro mobilitazione. In linea con l'obiettivo generale di consolidamento e di semplificazione della spesa dell'UE, andrebbe evitata la duplicazione tra questi strumenti e tra i programmi di spesa e andrebbero esplorate maggiori sinergie. Andrebbero semplificate e armonizzate le norme complesse per la riassegnazione degli importi tra strumenti e per il riporto degli importi non utilizzati agli esercizi seguenti.
129. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, uno strumento di solidarietà e aiuto di emergenza che offre un'assistenza una tantum ai lavoratori che perdono il lavoro a causa di ristrutturazioni legate alla globalizzazione – comprese quelle dovute all'automazione e alla digitalizzazione – non supera un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (prezzi 2018). Gli importi saranno mobilitati al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli impegni e i pagamenti.
130. L'attuale Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) e l'attuale riserva per gli aiuti d'emergenza dovrebbero essere sostituiti da una nuova riserva di solidarietà e per gli aiuti d'emergenza, che potrebbe essere utilizzata per rispondere a situazioni urgenti derivanti da catastrofi naturali gravi negli Stati membri e nei paesi in fase di adesione nell'ambito del FSUE nonché per rispondere rapidamente a specifiche necessità urgenti all'interno dell'UE o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti, in particolare gli interventi di emergenza e le crisi umanitarie. Per la sua mobilitazione andrebbero definiti criteri chiari. L'importo annuo della riserva è fissato a 1 200 milioni di EUR (prezzi 2018). La decisione relativa agli storni al fine di consentirne la mobilitazione è presa dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. L'importo annuo può essere utilizzato fino all'anno n+1. L'importo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzato per primo.

Gli importi saranno mobilitati al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli impegni e i pagamenti.

Entro il 1° ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo per l'anno n deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. A decorrere dal 1° ottobre la restante parte dell'importo disponibile può essere mobilitata per operazioni interne o esterne per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

Flessibilità: strumenti non tematici speciali

131. Il margine globale per gli impegni, il margine globale per i pagamenti e il margine per imprevisti saranno sostituiti da uno strumento unico di margine. Grazie a questo strumento, sarà possibile ricorrere a impegni e/o pagamenti utilizzando:

- in primo luogo, i margini di una o più rubriche del QFP ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP da esercizi precedenti al 2021, che saranno messi a disposizione negli anni 2022-2027 e integralmente detratti dai margini dei rispettivi esercizi precedenti;
- solo qualora gli importi disponibili a norma del primo trattino, se esistenti, e in ultima istanza, non siano sufficienti, un importo aggiuntivo che sarà integralmente detratto dai margini per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri. Gli importi detratti non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.

Ad eccezione dei margini di pagamento di cui al primo trattino, gli importi possono essere mobilitati al di sopra dei rispettivi massimali annuali in relazione a un bilancio rettificativo o annuale per consentire il finanziamento di spese impreviste specifiche che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili. Per i margini di pagamento di cui al primo trattino, la Commissione, nell'ambito dell'adeguamento tecnico annuale del quadro finanziario, adegua verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni 2022-2027 di importi equivalenti alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP.

L'importo annuo complessivo mobilitato per questo strumento in relazione a un bilancio rettificativo o annuale non supera lo 0,04 % dell'RNL dell'UE in impegni e lo 0,03 % dell'RNL dell'UE in pagamenti ed è coerente con il massimale delle risorse proprie.

L'adeguamento annuale verso l'alto del massimale di pagamento non supera inoltre gli importi seguenti (prezzi 2018) per il periodo 2025-2027 rispetto al massimale di pagamento iniziale degli esercizi pertinenti:

2025 – 8 000 milioni di EUR

2026 – 13 000 milioni di EUR

2027 – 15 000 milioni di EUR.

132. Lo strumento di flessibilità sarà uno strumento non tematico per consentire il finanziamento di spese impreviste specifiche di impegni e pagamenti corrispondenti che non potrebbero essere finanziati diversamente. Il massimale annuo dello strumento di flessibilità sarà fissato a 772 milioni di EUR (prezzi 2018). L'importo annuo può essere utilizzato fino all'anno n+2. L'importo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzato per primo, in ordine cronologico.

Gli importi saranno mobilitati al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli impegni e i pagamenti.

133. Gli strumenti speciali non possono essere finanziati mediante disimpegni.

o

o o

III. PARTE II: ENTRATE

134. Il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità, tra cui la ripartizione equa degli oneri. L'importo totale delle risorse proprie attribuite al bilancio dell'Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera l'1,27 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. L'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno non supera l'1,33 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e di pagamento.
135. Il nuovo sistema delle risorse proprie dell'Unione europea entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della notifica della sua adozione da parte dell'ultimo Stato membro. Tutti i suoi elementi si applicheranno retroattivamente dal 1° gennaio 2021.
136. Per quanto riguarda il regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, si invita la Commissione a valutare l'eventualità di presentare una proposta di revisione di tale regolamento al fine di affrontare le sfide relative alla messa a disposizione delle risorse proprie.

Risorse proprie tradizionali

137. A partire dal 1° gennaio 2021 gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 12,5 % degli importi da essi riscossi.

Risorsa propria basata sull'IVA

138. L'attuale risorsa propria basata sull'IVA sarà sostituita dal metodo alternativo perfezionato della Commissione a partire da gennaio 2019.

Nuove risorse proprie

139. Sarà introdotto un paniere di nuove risorse proprie composto da una quota di entrate provenienti dalle seguenti fonti:

- un contributo nazionale calcolato in base al peso dei rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica, con un'aliquota di prelievo di 0,80 EUR per chilogrammo e con un meccanismo volto a evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi nazionali;
- le entrate generate dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea che superano le entrate medie annue per Stato membro generate da quote messe all'asta nel periodo 2016-2018.

140. Le eventuali proposte di nuove risorse proprie aggiuntive saranno valutate nel corso del periodo 2021-2027. Tali nuove risorse proprie possono comprendere un prelievo digitale o nel settore dell'aviazione, un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera o un'imposta sulle transazioni finanziarie.

Risorsa propria basata sull'RNL

141. Il metodo di applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo per determinare i contributi degli Stati membri all'attuale risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) resterà invariato, fatto salvo il punto 142.

Correzioni

142. Per il periodo 2021-2027, il contributo annuo basato sull'RNL di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia sarà ridotto da correzioni forfettarie, che saranno decrescenti. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tali riduzioni lorde.